

PROT. 441

ROMA, 6 agosto 2009

e-mail [interpello@lavoro.gov.it](mailto:interpello@lavoro.gov.it)

Al Ministero del Lavoro della Salute  
e delle Politiche sociali  
Direzione Generale per l'Attività  
Ispettiva

**ROMA**

## OGGETTO

### **Istanza di Interpello ex art. 9 d.lgs 23.4.2004, n. 124 – Esonero da contributo di malattia e di disoccupazione per gli IACP e gli enti da questi derivati**

Con la presente istanza Federcasa (Federazione Italiana per la casa), Federazione che ricomprende aziende, enti e società che operano nel campo dell'edilizia residenziale pubblica, richiede l'autorevole parere di codesto Ministero relativamente alla sussistenza dell'obbligo degli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), qualunque sia l'attuale denominazione e la forma giuridica dai medesimi assunta anche a seguito della loro trasformazione ad opera delle Regioni, del versamento, a partire dal 1 gennaio 2009, dei contributi per il trattamento economico di malattia degli operai nonché per la disoccupazione involontaria.

Appare opportuno premettere che con l'art. 93, c. 2, del d.p.r. 616 del 1977 sono state conferite alle Regioni le funzioni statali relative agli IACP che sono così divenuti enti regionali. Alle Regioni è stato, altresì, attribuito il potere di organizzare il "servizio della casa" in conformità ai principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali. Ciò ha, quindi, indotto alcune Regioni ad adottare per gli IACP il modulo organizzativo dell'ente pubblico economico, mentre altre Regioni hanno preferito scegliere il modulo organizzativo dell'ente pubblico non economico o quello della società di capitali; vi sono, infine anche delle Regioni che non si sono avvalse della facoltà conferita dall'art. 93 del d.p.r. 616/1977 per cui in esse continuano ad operare gli I.A.C.P., sia pure quali enti strumentali delle Regioni medesime.

Il primo quesito che si pone è se gli IACP e gli enti derivanti dalla loro trasformazione siano tenuti al versamento dei contributi per il trattamento economico di malattia.

In proposito si precisa che l'art. 20, comma 2, del d.l. 112/08 ha imposto, con decorrenza 1 gennaio 2009, alle "imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto", l'obbligo di versare all'INPS la contribuzione per maternità e quella per malattia per gli operai.

Tale obbligo sussiste, dunque, soltanto nei confronti di quei soggetti che siano, al tempo stesso, "imprese", "privatizzate" e a "capitale misto".

Appare evidente che gli IACP, qualsiasi sia la veste giuridica assunta, non sono imprese "privatizzate" o a "capitale misto", e, dunque, non rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del comma 2 dell'art. 20 del d.l. 112/08.

LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CONFSERVIZI

Invero, deve rilevarsi come il “capitale” degli “ex IACP” appartiene esclusivamente alle Regioni, per cui è evidente che gli stessi non possono essere considerati “imprese a capitale misto”, atteso che, com'è pacifico, la relativa nozione presuppone l'appartenenza congiunta del capitale dell'impresa a soggetti pubblici e privati. Inoltre, gli “ex IACP” non possono neppure essere considerati “imprese privatizzate”, anche nel caso in cui abbiano assunto la configurazione giuridica di enti pubblici economici, essendo questi, infatti, soggetti pubblici. Allo stesso modo, non possono essere fatti rientrare in tale norma gli IACP trasformati in società, laddove queste mantengano un capitale interamente pubblico.

In secondo luogo, si chiede se gli IACP e gli enti derivanti dalla trasformazione di questi siano tenuti al versamento dei contributi per la disoccupazione involontaria.

Giova sottolineare che con l'art. 20, comma 4, del d.l. 112/08 (convertito dalla l. 133/08) sono state abrogate le disposizioni di cui all'art. 40, n. 2, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827. A seguito di tale abrogazione, gli impiegati, agenti e operai di aziende pubbliche, di aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private devono essere obbligatoriamente assicurati contro la disoccupazione involontaria anche quando la stabilità d'impiego è ad essi garantita da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale.

Con il comma 5 dell'art. 20 del citato d.l. 112/08, all'art. 36 del d.p.r. 26 aprile 1957, n. 818 sono state soppresse le parole “dell'art. 40, n. 2, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, e”, comportando quale effetto che la sussistenza della stabilità d'impiego non può più essere accertata dal Ministero del lavoro nei riguardi degli impiegati, agenti e operai di aziende pubbliche, di aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private quando la stabilità d'impiego non risulta da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale.

Con il comma 5 dell'art. 20 del d.l. 112/08, all'art. 36 del d.p.r. n. 818 del 1957 non sono state, invece, soppresse le parole “dell'art. 32, lett. b), della l. 29 aprile 1949, n. 264”, con la conseguenza che il regime di esonero per i lavoratori il cui rapporto di lavoro è caratterizzato dalla stabilità di impiego trova applicazione con riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Come è noto, gli IACP sono stati inclusi nell'elenco delle “pubbliche amministrazioni” contenuto nell'art. 1, comma 2, del d.l.vo 30 marzo 2001, n. 165. In tale elenco sono, altresì, ricompresi gli enti pubblici non economici.

Risulta, dunque, palese che vadano fatti rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 32, lett. b), della l. 264 del 1949 non solo gli IACP che hanno mantenuto la loro originaria configurazione giuridica, ma anche quelli “trasformati” in enti pubblici non economici.

L'applicabilità della norma suddetta deve altresì essere riconosciuta con riferimento agli enti pubblici economici, posto che anch'essi devono considerarsi “pubbliche amministrazioni”.

Gli enti pubblici economici sono, infatti, soggetti pubblici che perseguono fini del pari pubblici attraverso risorse di eguale natura, ragion per cui anch'essi svolgono, sia pure con forme privatistiche, attività amministrativa, rispetto alla quale tali forme “costituiscono nient'altro che lo strumento a tali fini utilizzabile ed utilizzato” (Cass. ss.uu. 22 dicembre 2003, n. 19667).

L'appartenenza alla p.a. è, inoltre, dimostrata dall'assoggettamento degli stessi alla giurisdizione della corte dei conti (cfr. Cass. ss.uu. n. 19667/03, cit), e alla disciplina della legge 241/90.

Se, quindi, la ratio dell'art. 32, lett. b), della l. 264 del 1949 è quella di escludere l'obbligo della contribuzione per la disoccupazione involontaria nei confronti dei soggetti preposti all'esercizio dell'attività amministrativa e deputati allo svolgimento di attività di interesse pubblico, il cui personale rientra nel complesso dei mezzi organizzati per il raggiungimento dei predetti fini, appare evidente che tale esclusione debba operare anche per gli enti pubblici economici.

Per tali soggetti, quindi, si ritiene che non sussista l'obbligo contributivo per la disoccupazione involontaria.

In attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti

Il Presidente  
Luciano Cecchi

